

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### DIRITTO CIVILE

02

PROCEDURA CIVILE - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

### FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

04

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Proroga dei termini

05

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Favor rei

### AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione nuove assunzioni

### TUTELA E SICUREZZA

08

SICUREZZA SUL LAVORO

**10**

## **Leggi In evidenza**

## PROCEDURA CIVILE

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Mediazione civile e commerciale - Novità del DLgs. 216/2024

Nella G.U. 10.1.2025 n. 7 è stato pubblicato il DLgs. [216/2024](#), recante “*Disposizioni integrative e correttive al DLgs. 10.10.2022 n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita*”.

Il correttivo entra in vigore dal 25.1.2025.

### ***Nuovi termini di durata del procedimento***

Quanto alla disciplina della mediazione, il DLgs. [216/2024](#) è, tra l'altro, intervenuto sui termini di durata del procedimento di cui all'[art. 6](#) del DLgs. 28/2010, il cui limite massimo è stato elevato da tre a sei mesi, con possibilità di ulteriori proroghe, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi non superiori a tre mesi.

Ferma la durata massima di sei mesi, la proroga per altri tre mesi può essere, però, disposta “per una sola volta” nei casi in cui:

- il giudice, nell'ambito di una controversia rispetto alla quale il previo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, si avvede (d'ufficio o su eccezione formulata dal convenuto) che la mediazione non è stata avviata o non si è conclusa e, perciò, fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui all'[art. 6](#), al fine di verificare se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta ([art. 5](#) co. 2 del DLgs. 28/2010);
- la mediazione è demandata dal giudice prima della rimessione della causa in decisione, secondo il disposto dell'[art. 5-quater](#) co. 1 del DLgs. 28/2010.

In ogni caso, i termini di durata della mediazione non sono soggetti a sospensione feriale e la proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 216/2024, la nuova disciplina sinora descritta si applica anche ai procedimenti di mediazione ancora in corso alla data del 25.1.2025.

### ***Mediazione in modalità telematica***

Il DLgs. [216/2024](#) ha parzialmente riscritto anche l'[art. 8-bis](#) del DLgs. 28/2010, oggi interamente dedicato alla mediazione telematica (ossia, quella i cui atti sono interamente digitalizzati): da questa norma, infatti, sono stati espunti i precedenti riferimenti alla partecipazione agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, alla quale si applica la disciplina *ad hoc* dettata dal nuovo art. [8-ter](#).

Il riformato [art. 8-bis](#) co. 1 del DLgs. 28/2010:

- afferma espressamente che lo svolgimento della mediazione in modalità telematica deve essere frutto di uno specifico accordo tra le parti;
- elimina la prescrizione inerente all'obbligo di firma digitale “per tutti” gli atti del procedimento di mediazione, precisando soltanto che gli atti del procedimento sono sottoscritti in conformità al DLgs. 28/2010 e nel rispetto delle prescrizioni del codice dell'amministrazione digitale (quindi si chiarisce che l'[art. 8-bis](#) non amplia i casi di firma obbligatoria, che restano gli stessi sia qualora si proceda in modalità analogica, sia qualora si proceda in modalità telematica).

Il co. 2 dell'[art. 8-bis](#) detta regole sulla formazione e sottoscrizione del verbale conclusivo della mediazione svolta con modalità telematiche e dell'eventuale accordo di conciliazione raggiunto in quella sede, i quali sono cristallizzati “*in un documento informatico*” per l'apposizione della firma “*da*

parte dei soggetti che vi sono tenuti". Scompare, dunque, il previgente riferimento all'"*unico documento informatico in formato nativo digitale*", che aveva ingenerato problemi applicativi per i casi in cui al verbale conclusivo della mediazione si associano degli allegati che non sono nativi digitali ma che possono essere altrimenti digitalizzati (si pensi allo stesso accordo di conciliazione e ai relativi documenti).

#### **Partecipazione agli incontri da remoto con collegamento audiovisivo**

Ai sensi del nuovo [art. 8-ter](#) del DLgs. 28/2010, quando la mediazione si svolge in modalità analogica, qualora una o più parti abbiano chiesto di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, la sottoscrizione degli atti con firma digitale può avvenire solo se c'è il consenso di tutte le parti; diversamente, la firma dovrà essere apposta in modalità analogica davanti al mediatore.

#### **Requisiti di serietà degli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici**

Per quanto riguarda i requisiti di serietà degli organismi di mediazione, con la modifica dell'[art. 16](#) co. 1-*bis* del DLgs. 28/2010, si dispone che per gli enti pubblici la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie oppure di formazione nei medesimi ambiti, sia sostituita dalla dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale dell'ente con lo svolgimento dei predetti servizi.

Per gli enti di formazione ex [art. 16-bis](#) del DLgs. 28/2010, l'esclusiva erogazione di servizi di formazione in materia di mediazione viene espunta dai requisiti abilitanti per l'iscrizione nei relativi elenchi.

art. 1 DLgs. 27.12.2024 n. 216

art. 16 bis DLgs. 4.3.2010 n. 28

art. 16 DLgs. 4.3.2010 n. 28

art. 4 DLgs. 27.12.2024 n. 216

art. 6 DLgs. 4.3.2010 n. 28

art. 8 bis DLgs. 4.3.2010 n. 28

art. 8 ter DLgs. 4.3.2010 n. 28

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2025 - "Correttivo sulla mediazione civile e commerciale in vigore dal 25 gennaio" - Novella*

Fiscale

### **IMPOSTE DIRETTE**

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Dividend washing - Minusvalenza derivante dalla perdita di valore della partecipazione - Irrilevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.1.2025 n. 8)

Ai fini della disapplicazione dell'[art. 109](#) co. 3-bis e 3-ter del TUIR (disciplina di contrasto al c.d. "*dividend washing*"), la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.1.2025 n. [8](#) ha chiarito che non rilevano le cause che hanno determinato il prodursi del componente negativo di reddito oggetto di indeducibilità.

#### **Disciplina del dividend washing**

La norma di contrasto al *dividend washing* prevede che si considerano indeducibili, fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo:

- le minusvalenze realizzate ex [art. 101](#) del TUIR su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti per beneficiare della *participation exemption* ex [art. 87](#) del TUIR;
- le differenze negative tra i ricavi e i relativi costi, derivanti dalla cessione di azioni, quote e strumenti finanziari simili, iscritti nell'attivo circolante.

L'obiettivo della norma è quello di eliminare il vantaggio fiscale conseguibile dall'acquirente di una partecipazione c.d. "utile compreso", consistente nell'incasso del dividendo imponibile solo per il 5% e nella deduzione integrale della minusvalenza.

Sul tema, la circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2006 n. [21](#) ha chiarito che la disciplina di contrasto al *dividend washing* trova applicazione generalizzata alle cessioni dei titoli partecipativi, comprese quelle effettuate nell'ambito di attività di *trading* di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

#### **Elementi irrilevanti ai fini della disapplicazione**

La risposta n. [8/2025](#) si occupa del caso di una società che ha realizzato minusvalenze su partecipazioni, ineducibili secondo l'[art. 109](#) co. 3-bis e 3-ter del TUIR, per evitare perdite economiche più consistenti di quelle effettivamente subite stante gli andamenti dei titoli e dei mercati di riferimento.

In particolare, l'istante afferma che le scelte di procedere con i disinvestimenti sono derivate da "analisi e

*strategie di carattere finanziario e sulla base di valutazioni storiche e di stime prospettive derivanti dall'analisi dei trend dei mercati finanziari*".

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate osserva che la disciplina sul *dividend washing* si sostanzia in un meccanismo di sterilizzazione delle minusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti oggettivi *per* limitato al valore del dividendo staccato dalle società partecipate nei 36 mesi antecedenti il realizzo stesso, che opera in automatico al verificarsi delle condizioni previste.

Non viene dunque attribuita rilevanza alle cause che hanno determinato il prodursi del componente negativo di reddito che ha originato l'applicazione di tale disciplina.

art. 109 co. 3 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.1.2025 n. 8

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.1.2025 - "Perdita di valore delle partecipazioni irrilevante per il dividend washing" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 22.1.2025, p. 33 - "Minus, resta il dividend washing per le partecipazioni con dividendi" - Germani*

*Italia Oggi del 22.1.2025, p. 26 - "Nel dividend washing minusvalenze non rilevano" -*

*Stancati Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Dividendi - Percepiti da soggetti IRES e da*

*imprese" - Sanna S. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Minusvalenze - Reddito d'impresa" -*

*Corso L.*

## **ACCERTAMENTO**

[Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Proroga dei termini - Sospensione "in avanti" della decadenza per l'emergenza pandemica - Sospensione degli 85 giorni per i tributi erariali e i tributi locali \(Cass. 23.1.2025 n. 1630\)](#)

La decadenza dell'attività accertativa è disciplinata dall'[art. 43](#) del DPR 600/73, secondo cui gli avvisi di accertamento vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durante il periodo pandemico, l'[art. 67](#) co. 1 del DL 18/2020 ebbe a prevedere una sospensione dell'attività accertativa che spostava in avanti il termine di decadenza.

Nel dettaglio detta norma statuisce che sono "sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

### **Orientamenti contrastanti**

L'[art. 67](#) co. 1 del DL 18/2020 è stato oggetto di interpretazioni difformi.

La prassi ha sostenuto che *"la sospensione introdotta dall'articolo 67 determinava lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione"* (risposte Videoconferenza 27.1.2022; circ. Guardia di Finanza 14.2.2022 n. 0043494).

Verrebbero, quindi, "spostati in avanti" tutti i termini per i quali, al 17.3.2020 (entrata in vigore del DL [18/2020](#)) esisteva il potere impositivo, quindi dall'anno 2016 (o 2015 se si tratta di omessa dichiarazione) all'anno 2018.

Il periodo di imposta 2019 non sembra intaccato, in quanto al 17.3.2020 non erano nemmeno spirati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA.

I termini in scadenza al 31.12.2024 slitterebbero quindi al 26.3.2025.

La tesi opposta ritiene che l'[art. 67](#) co. 1 del DL 18/2020 riguardi solo le annualità caratterizzate dall'emergenza epidemiologica, e non anche le successive (C.G.T. II° Campania 21.10.2024 n. 5925/7/24 e C.T. I° Taranto 10.6.2024 n. 930/3/24).

### **Precedente sentenza**

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.1.2025 n. [960](#), con riguardo ai termini di prescrizione, ha ritenuto che l'[art. 67](#) co. 1 del DL 18/2020 opera *"non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione"*.

### **Decreto della Cassazione**

Stanti i differenti orientamenti, la C.G.T. I° Gorizia [13.11.2024](#) sez. II (per i tributi erariali, *in primis* imposte sui redditi e IVA) e la C.G.T. I° Lecce 19.11.2024 sez. 1 (in relazione, però, ai tributi locali) hanno sollevato il rinvio pregiudiziale ex [art. 363-bis](#) c.p.c.

La Corte di Cassazione, con il decreto 23.12.2025 n. [1630](#), ha respinto la questione interpretativa sollevata in via pregiudiziale, richiamandosi per espresso alla sentenza Cass. n. 960/2025, che ha stabilito (punto 1.1.3) che occorre *"pertanto interpretare la normativa sopra citata [n.d.a., l'[art. 67](#) co. 1 del DL 18/2020] nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione"*.

Di conseguenza, i termini di decadenza in scadenza a fine anno o infrannuali subiscono uno "spostamento in avanti" di 85 giorni grazie alla menzionata sospensione.

### **Effetti**

Gli anni di imposta che potevano essere oggetto di accertamento nel periodo pandemico sono soggetti alla proroga di 85 giorni, sicché, se entro il 31.12.2024 avrebbero dovuto essere notificati gli accertamenti sull'anno 2018 (REDDITI, IRAP, 770 e IVA 2019), il termine slitta al 26.3.2025.

art. 67 DL 17.3.2020 n. 18

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2025 - "La proroga COVID di 85 giorni sposta in avanti anche la decadenza" - Cissello*

*Il Sole - 24 Ore del 24.1.2025, p. 29 - "Sospensione termini per Covid non limitata alle scadenze 2020" -*

*Ambrosi L. - Iorio A.*

*Il Sole - 24 Ore del 24.1.2025, p. 29 - "Eccezioni di decadenza da bocciare in massa" - Ambrosi L. - Iorio A. Guide Eutekne - Tributi locali - "Termini di accertamento" - Cissello A.*

Cass. 15.1.2025 n. 960

Cass. 23.1.2025 n. 1630

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Principi generali - Favor rei - Favor rei - Novità del DLgs. 87/2024 - Inapplicabilità - Legittimità costituzionale (Cass. 19.1.2025 n. 1274)

In materia di sanzioni amministrative tributarie, il DLgs. [87/2024](#), decreto delegato adottato a seguito della legge di delega fiscale (L. [111/2023](#)), ha previsto in alcuni casi sanzioni più favorevoli rispetto al passato in ossequio al principio della proporzionalità.

Per espressa previsione normativa contenuta nell'[art. 5](#) del DLgs. 14.6.2024 n. 87, la disciplina sanzionatoria più favorevole per il contribuente trova però applicazione solo alle violazioni commesse dall'1.9.2024.

È stato quindi reso inoperante il disposto di cui all'[art. 3](#) del DLgs. 472/97 che, ai commi 2 e 3, dispone rispettivamente che, salvo "diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (...)" e che, se "la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".

Pertanto non rileva né il c.d. "favor rei" né la c.d. "abolitio criminis".

Per le violazioni commesse fino al 31.8.2024 trovano applicazione le sanzioni ante DLgs. [87/2024](#).

### ***Il decisum***

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.1.2025 n. [1274](#), ha preso posizione in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'[art. 5](#) co. 2 del DLgs. 87/2024 sulla deroga del favor rei quale principio generale ex [art. 3](#) del DLgs. 472/97.

La medesima ha infatti stabilito che non può essere sostenuta la potenziale incostituzionalità della disposizione predetta in quanto la deroga al favor rei può essere giustificata da "ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo vaglio positivo di ragionevolezza, alla cui stregua debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius".

Spiega la Corte che la deroga è motivata da ragioni afferenti:

- il riassetto della disciplina sanzionatoria che rientra in un contesto più ampio e non del tutto compiuto che culminerà con l'entrata in vigore dei testi unici;
- le "esigenze di rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, ex [art. 97](#) Cost., riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale altrettanto sensibili".

Il gettito erariale è principio tale da sovrastare il principio di retroattività delle sanzioni più favorevoli ex [art. 3](#) del DLgs. 472/97.

### ***Legittimità nel contesto unionale***

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla deroga al favor rei trova conforto nelle decisioni della Corte di Giustizia europea.

La sentenza [24.7.2023](#) n. C-107/23 (punti 123 e ss.) riconosce, a parere della Cassazione, che il principio della legge sanzionatoria più favorevole "può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi - di pari rango e che nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare un efficace sistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, con sue conseguenti deroghe".

Siffatto principio maturato in tema di sanzioni penali trova applicazione anche alle sanzioni amministrative in quanto equivalente.

### ***Deroga al favor rei nel passato***

E' opportuno osservare quanto accaduto nel recente passato.

Secondo Cass. 14.4.2017 n. 9670, una previsione circa la semplice decorrenza della norma non osta al favor rei, come accaduto in relazione all'[art. 32](#) del DLgs. 24.9.2015 n. 158.

In senso diverso, si è disposto per la L. [208/2015](#), nella parte in cui, da un lato, ha abrogato il regime dei costi black list (ma non la sanzione dell'[art. 8](#) co. 3-bis del DLgs. 471/97), dall'altro, ha indicato una decorrenza relativa al venir meno degli obblighi di indicazione separata dei costi

(Cass. 6.4.2016 n. [6651](#)).

La sentenza Cass. n. [1274/2025](#) confermerebbe quest'ultimo orientamento.

art. 3 co. 3 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 5 DLgs. 14.6.2024 n. 87

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2025 - "L'esigenza di gettito erariale giustifica l'inapplicabilità del favor rei" - Amato*

Cass. 19.1.2025 n. 1274

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Favor rei" - Cissello A.*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Super deduzione nuove assunzioni - Requisiti e modalità di calcolo - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 20.1.2025 n. 1)

Con la circ. 20.1.2025 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla super deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato ex [art. 4](#) del DLgs. 216/2023.

#### **Ambito temporale**

L'agevolazione, inizialmente prevista per il solo 2024 dall'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023 e le cui disposizioni attuative sono state definite con il DM 25.6.2024, è stata prorogata anche per il 2025, 2026 e 2027 dall'[art. 1](#) co. 399 - 400 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

#### **Soggetti beneficiari**

L'agevolazione è riconosciuta, in linea generale:

- ai titolari di reddito d'impresa (soggetti di cui all'[art. 73](#) del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell'[art. 5](#) del TUIR);

- agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'[art. 54](#) co. del TUIR.

Sono esclusi:

- i soggetti in regime forfetario ex L. [190/2014](#);

- gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente reddito agrario ex [art. 32](#) del TUIR.

#### **Periodo minimo di esercizio dell'attività antecedente**

Deve sussistere un periodo minimo in cui l'attività d'impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.

In particolare, l'[art. 4](#) co. 1, secondo periodo, del DLgs. 216/2023 dispone che l'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni, vale a dire nei 365 giorni antecedenti l'1.1.2024 per i soggetti "solari" (o 366 giorni antecedenti, se il periodo d'imposta "non solare" include il 29.2.2024).

Considerando che l'agevolazione va calcolata per ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di proroga, i soggetti ammessi possono quindi fruire dell'agevolazione soltanto se nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento abbiano esercitato l'attività per 365 giorni.

A tal fine, rileva la data di inizio attività indicata nel modello AA7/10 o AA9/12 o, se successiva, quella di effettivo inizio dell'attività d'impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrare l'esercizio della predetta attività.

#### **Verifica dell'incremento occupazionale**

La super deduzione di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023 spetta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento, a tal fine, alla forma contrattuale di cui all'[art. 1](#) del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i

lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR. L'agevolazione spetta però solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ("incremento occupazionale") è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato ("incremento occupazionale complessivo").

La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, utili alla verifica dell'aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365.

Ad esempio, considerando un'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che nel corso del 2023 ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, di cui uno impiegato per 365 giorni e l'altro per soli 180 giorni, causa dimissioni, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:  $365/365 + 180/365 = 1,49$ .

Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale, tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024. Nell'ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell'anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d'imposta di riferimento (31.12.2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49.

Una volta verificato l'incremento occupazionale, occorre stabilire se vi sia anche l'incremento occupazionale complessivo.

#### ***Determinazione dell'agevolazione***

Ove siano rispettati i requisiti richiesti, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% (o 30% in determinati casi) del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, per la prima volta nel modello REDDITI 2025 (con riferimento al 2024, soggetti "solari").

Il costo rilevante è pari al minore importo tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9 del Conto economico, secondo quanto previsto dall'OIC 12);
- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9 del Conto economico) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare [1/2025](#), ha quindi affermato che si tratta, nello specifico, delle seguenti voci di bilancio:

- B.9 a) salari e stipendi;
- B.9 b) oneri sociali;
- B.9 c) trattamento di fine rapporto;
- B.9 d) trattamento di quiescenza e simili;
- B.9 e) altri costi.

Sono invece esclusi, secondo quanto precisato dall'Agenzia, gli oneri rilevati in altre voci del Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l'aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

art. 1 co. 399 L. 30.12.2024 n. 207

art. 4 DLgs. 30.12.2023 n. 216

DM 25.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Circolare Agenzia Entrate 20.1.2025 n. 1



*Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2025 - "Super deduzione nuove assunzioni con periodo minimo di attività antecedente" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 21.1.2025, p. 33 - "Nella superdeduzione neoassunti solo i costi diretti del personale" - Gaiani*

*Italia Oggi del 21.1.2025, p. 26 - "Nuove assunzioni, unica data" - Poggiani*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione per nuove assunzioni" - Alberti P.*

*Quaderno n. 177/2024, p. 167-192 - "La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" - Pamela Alberti*

## Tutela e sicurezza

### SICUREZZA SUL LAVORO

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili - Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL "PNRR") - Chiarimenti (FAQ INL 17.1.2025)

Con le FAQ pubblicate in data 17.1.2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuovi chiarimenti applicativi in merito alla patente a punti per i cantieri mobili o temporanei di cui all'[art. 27](#) del DLgs. 81/2008.

Nell'occasione, l'INL è intervenuto in merito ai requisiti richiesti e all'effettivo campo di applicazione della patente a crediti.

#### **Requisiti richiesti per il rilascio della patente a punti**

L'INL ha innanzitutto precisato che i requisiti necessari al rilascio della patente a crediti sono quelli che l'impresa o il lavoratore autonomo è obbligato ad autocertificare/dichiarare ai sensi degli [artt. 46](#) e [47](#) del DPR 445/2000 al momento della richiesta di rilascio.

Proponendo l'esempio di un lavoratore autonomo che successivamente alla data di rilascio della patente assume un dipendente e si ritrova pertanto ad avere nuovi obblighi originariamente non autocertificati/dichiarati (elaborazione del DVR, nomina del RSPP, ecc.), l'Ispettorato precisa che in tal caso non è necessario procedere ad alcuna modifica, atteso che tutto si contestualizza alla data della richiesta.

Inoltre, viene chiarita definitivamente la distinzione tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorietà" relativa alla motivazione per il "non in possesso" dei requisiti richiesti.

Sul punto, l'INL precisa che la non obbligatorietà si riporta al dato normativo, il quale deve escludere a priori ed in qualunque caso, certe tipologie di imprese e lavoratori autonomi dal possesso di un determinato requisito (ad esempio, il lavoratore autonomo che, non avendo dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR e alla designazione del RSPP).

Invece, nell'ipotesi di "esenzione giustificata" il requisito sarebbe in astratto obbligatorio in capo al richiedente. Tuttavia, come spiegato dall'INL, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede il requisito in questione al momento della dichiarazione ovvero rispetto ad esso il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l'obbligatorietà nei suoi confronti (ad esempio, il mancato possesso del DURC, rispetto al quale è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento).

Del tutto diverso, invece, il caso in cui l'impresa, esentata dall'obbligo di patente perché in possesso di certificazione SOA in III classifica, perda quest'ultima. In tali casi, infatti, l'impresa dovrà necessariamente dotarsi di patente nel momento in cui opererà fisicamente in cantiere.

Tuttavia, una volta inoltrata la richiesta potrà subito lavorare poiché, come previsto dall'[art. 27](#) co. 2 del DLgs. 81/2008, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività presso il cantiere.

#### **Ambito applicativo**

Con riferimento al tema del campo di applicazione della patente a punti, l'INL conferma che le

imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura e dall'attività svolta, sono tenuti al possesso della patente in questione per il solo fatto di operare all'interno di un luogo denominato normativamente "cantiere" dal citato DLgs. [81/2008](#).

Si precisa, ad esempio, che l'obbligo di possesso della patente riguarda anche gli idraulici o i vetrai o i fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni.

Viene invece confermata l'eccezione normativa riferita a chi effettua mere forniture o svolge prestazioni di natura intellettuale. In tal senso, rientrano nell'ambito delle prestazioni intellettuali quelle svolte dall'impresa affidataria nel ruolo di general contractor, che, affidando la totalità dell'esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, si limita a utilizzare il proprio personale dipendente "non tecnico" per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri.

Sono altresì esclusi dall'obbligo gli Organismi abilitati, accreditati e/o notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del DPR [162/99](#), del DPR 462/2001 e dell'[art. 71](#) del DLgs. 81/2008. Peraltro, proprio in tale ultimo caso, l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di "incaricato di pubblico servizio" ([art. 358](#) c.p.) che svolge, di fatto, un'attività del tutto analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell'assetto regionale, svolgono attività simili (Ispettorato del lavoro, ASL, INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

Allo stesso modo, risultano esclusi dall'ambito di applicazione della patente e non sono obbligati a possederla coloro che svolgono servizi di pronto soccorso anche antincendio avendo carattere meramente emergenziale.

#### ***Obblighi di verifica a carico dei committenti***

Alcuni chiarimenti riguardano infine la disposizione di cui all'[art. 90](#) co. 9 del DLgs. 81/2008, con cui si obbliga il committente e il responsabile dei lavori a verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti ovvero, per le imprese estere, della documentazione equivalente, ovvero ancora dell'attestazione di qualificazione SOA di classifica almeno pari alla III, per le imprese esonerate dall'obbligo di patente. La norma impone tale adempimento anche nei casi di subappalto.

Sul punto, l'Ispettorato ribadisce quanto già spiegato con la nota n. [9326/2024](#), ossia che tale verifica deve essere effettuata al momento dell'affidamento dei lavori, escludendo, quindi, che tali soggetti siano tenuti a ulteriori controlli nelle successive fasi di sviluppo del cantiere e dei relativi lavori. Ciò a eccezione dell'ipotesi in cui intervengano successivamente nuove imprese o lavoratori autonomi, rispetto ai quali andrà effettuato per la prima volta il controllo.

Diversamente, rispetto alle ditte già controllate, la perdita della patente o del minimo punteggio richiesto non incide sul committente, ma solo sull'impresa.

art. 27 DLgs. 9.4.2008 n. 81

FAQ Ispettorato nazionale del Lavoro 17.1.2025

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2025 - "Il general contractor che affida i lavori non ha l'obbligo della patente a punti" - Pagano*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro - Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili" - Mamone L.*

## DIRITTO AMMINISTRATIVO

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 17.9.2024 N. 159

### DIRITTO AMMINISTRATIVO

Fascicolo informatico d'impresa - Regolamento attuativo

In attuazione dell'art. 4 co. 6 del DLgs. 25.11.2016 n. 219, con il presente regolamento vengono emanate le disposizioni relative alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa, di cui all'art. 2 co. 2 lett.

b) della L. 29.12.93 n. 580.

#### ***Struttura e finalità del fascicolo informatico d'impresa***

Il fascicolo informatico d'impresa:

- è l'aggregazione documentale informatica, strutturata e univocamente identificata, contenente tutti i documenti di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico;
- è unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- è tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.

La creazione del fascicolo informatico d'impresa risponde a finalità di semplificazione dell'attività amministrativa e di riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese.

#### ***Contenuto del fascicolo informatico d'impresa***

Il fascicolo informatico d'impresa contiene:

- le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti l'attività d'impresa, insieme ai relativi elaborati tecnici;
- i provvedimenti che concludono i procedimenti amministrativi riguardanti l'attività d'impresa;
- i documenti attestanti atti, fatti, qualità o stati soggettivi;
- gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta rilasciati dagli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) o acquisiti da altre amministrazioni, oppure comunicati dall'impresa, comprese le certificazioni di qualità o ambientali e le verifiche eventualmente effettuate sull'attività e sui locali ad essa adibiti.

#### ***Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa***

Il fascicolo informatico d'impresa è alimentato, per quanto di rispettiva competenza:

- dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- dai responsabili del procedimento delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico;
- dalle amministrazioni che effettuano i controlli ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 27 della L. 5.8.2022 n. 118 (es. DLgs. 12.7.2024 n. 103).

Ai fini dell'inserimento nel fascicolo, i suddetti soggetti trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente il duplicato informatico dei documenti relativi all'attività di impresa:

- sulla base della tassonomia di cui all'Allegato A al presente regolamento;
- in conformità alle specifiche tecniche approvate;
- entro i previsti termini.

I documenti sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attività d'impresa.

#### ***Accesso al fascicolo informatico da parte dei soggetti iscritti***

L'impresa o il soggetto economico iscritto alla Camera di commercio ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.

#### ***Accesso al fascicolo informatico d'impresa da parte degli altri soggetti privati***

Gli altri soggetti privati possono consultare e acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA:

- nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- previa corresponsione dei diritti di segreteria.

***Accesso al fascicolo informatico d'impresa da parte dei soggetti pubblici***

Per le loro finalità istituzionali, i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attività dell'impresa.

Non è consentito richiedere all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso.

L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'art. 50-ter del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD).

***Conservazione dei dati del fascicolo informatico d'impresa***

I documenti contenuti nel fascicolo informatico d'impresa sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Decorso tale periodo:

- i dati riguardanti una impresa individuale saranno cancellati;
- i dati personali riferiti ad altri soggetti saranno resi anonimi.

***Provvedimenti attuativi***

Con successivi decreti del Ministro delle Imprese e del made in Italy saranno stabilite:

- le specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione dei dati al fascicolo informatico d'impresa;
- le modalità per rendere interoperabili gli Sportelli unici per le attività produttive con il fascicolo informatico d'impresa;
- le modalità di alimentazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche.